



VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

- MANUALE D'USO -

DPR 5/10/2010 n. 207 da art. 44 ad art. 59

VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

- MANUALE D'USO -

INDICE

ARTICOLO 1: Premesse

ARTICOLO 2: Soggetti accreditati alla verifica riesame e validazione

ARTICOLO 3: Normativa di riferimento

ARTICOLO 4: Verifica riesame e validazione del progetto preliminare

ARTICOLO 5: Verifica riesame e validazione del progetto definitivo

ARTICOLO 6: Verifica riesame e validazione del progetto esecutivo



VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

- MANUALE D'USO -

DPR 5/10/2010 n. 207 da art. 44 ad art. 59

ARTICOLO 1: Premesse

Il presente manuale disciplina le procedure riguardanti il processo di validazione e verifica dei progetti di lavori di opere pubbliche di cui agli artt 93 c.6 e 112 c.5 del codice dei contratti pubblici (D.P.R. 163/2006).

Detto processo è preceduto da attività di indirizzo proprie del Dirigente del Servizio competente che redige il piano triennale degli interventi e dispone per la redazione di uno studio di fattibilità a cura del progettista incaricato e del documento preliminare all'avvio della progettazione a cura del Responsabile del Procedimento designato.

La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'*articolo 93, comma 2, del codice*, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 68 del codice*. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

La verifica in particolare accerta:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;



VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

- MANUALE D'USO -

DPR 5/10/2010 n. 207 da art. 44 ad art. 59

- la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Per la computazione dell'intervento si farà riferimento ai prezziari ufficiali adottati dall'Amministrazione Provinciale. Qualora sia necessario adottare prezzi diversi si dovrà allegare opportuna analisi.

ARTICOLO 2: Soggetti accreditati alla verifica riesame e validazione

Spetta al Dirigente del Servizio la scelta del soggetto che procederà alla verifica, nonché definire le modalità di verifica degli elaborati che compongono la progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 54 comma 2 del Regolamento.

Detta scelta sarà motivata dall'importo delle opere oggetto di progettazione e dalla natura e complessità tecnica dell'opera sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto agli articoli 47 e 48 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti.

Il Dirigente del Servizio fornisce al soggetto incaricato dell'attività di verifica lo studio di fattibilità e il documento preliminare all'avvio della progettazione, nonché il disciplinare di incarico della progettazione nel caso di incarico a professionista esterno.

I soggetti accreditati potranno essere scelti tra:

- Responsabile del Procedimento
- Unità Tecnica interna della stazione appaltante dotata di sistema di controllo qualità UNI EN ISO 9001
- Unità Tecnica esterna accreditata UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o UNI EN ISO 9001.

I soggetti individuati non devono partecipare alle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e coordinamento sicurezza di cantiere per l'opera oggetto di esame.

Il progettista fornirà al soggetto incaricato tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla Normativa vigente e sarà a disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni.

Il soggetto incaricato della verifica deve attivare una polizza a garanzia (art. 57 del regolamento) di inadempimento e del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione (art. 56 del Regolamento). Per i verificatori dell'Unità Tecnica interna tale premio è a carico per intero dell'Amministrazione Provinciale, che vi deve provvedere entro la data di validazione del progetto, ed è ricompreso all'interno del quadro economico, ai sensi dell'art. 112 c. 4bis del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 3: Normativa di riferimento principale

- D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti”
- D.lgs. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”



VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

- MANUALE D'USO -

DPR 5/10/2010 n. 207 da art. 44 ad art. 59

- DM 5 gennaio 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”
- DM 19 aprile 2006 “Intersezioni stradali”
- DM 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”

ARTICOLO 4: Verifica riesame e validazione del progetto preliminare

Dalla verifica dovrà scaturire un Rapporto di verifica e riesame in cui saranno riassunte le operazioni svolte. Il soggetto addetto alla verifica, in contraddittorio col progettista, riporterà in calce le richieste di integrazioni e le risultanze delle medesime sul Rapporto stesso.

Il Rapporto riporterà l'esito finale della verifica e sarà controfirmato dal progettista incaricato.

Seguirà in calce al documento la validazione da parte del Responsabile del Procedimento che potrà avere esito positivo oppure positivo con osservazioni specificando in dettaglio le motivazioni.

ARTICOLO 5: Verifica riesame e validazione del progetto definitivo

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento.

Dalla verifica dovrà scaturire un Rapporto di verifica e riesame in cui saranno riassunte tutte le operazioni svolte. Il soggetto addetto alla verifica, in contraddittorio col progettista, riporterà in calce le richieste di integrazioni e le risultanze delle medesime sul Rapporto stesso.

Il Rapporto riporterà l'esito finale della verifica e sarà controfirmato dal progettista incaricato.

Seguirà in calce al documento la validazione da parte del Responsabile del Procedimento che potrà avere esito positivo oppure positivo con osservazioni specificando in dettaglio le motivazioni.

La validazione del progetto definitivo equivale ad ammissibilità all'approvazione da parte della Giunta Provinciale.

ARTICOLO 6: Verifica riesame e validazione del progetto esecutivo



VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

- MANUALE D'USO -

DPR 5/10/2010 n. 207 da art. 44 ad art. 59

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Dalla verifica dovrà scaturire un Rapporto di verifica e riesame in cui saranno riassunte tutte le operazioni svolte. Il soggetto addetto alla verifica, in contraddittorio col progettista, riporterà in calce le richieste di integrazioni e le risultanze delle medesime sul Rapporto stesso.

Detto rapporto richiamerà la dichiarazione del direttore dei lavori (art. 106 comma 1 del dpr 207/2010) in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, assenza di impedimenti sopravvenuti, e conseguente realizzabilità del progetto.

Seguirà in calce al documento il verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e richiamerà gli esiti di tutti i rapporti di verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista. Potrà essere con esito positivo oppure positivo con osservazioni specificando in dettaglio le motivazioni.

In caso mancata validazione del progetto, la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.